SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Università di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2006.

Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 45/06/CONS).

06A01712

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005, n. **301.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e, in particolare, il comma 5-*bis*;

Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, concernente il regolamento delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne la regolamentazione dei requisiti di partecipazione e delle procedure di ammissione delle associazioni studentesche e delle associazioni dei genitori ai forum nazionali, la possibile istituzione di forum a livello regionale, la copertura finanziaria dei relativi oneri di funzionamento, nonché il ripristino dei termini originari stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, per l'espletamento delle operazioni elettorali di rinnovo delle consulte provinciali degli studenti;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza dell'11 settembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 23 giugno 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 30 giugno 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, di seguito denominato: «regolamento», è inserita la seguente rubrica: «*(Assistenza medica)*».

Art. 2.

1. L'articolo 5-*bis* del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 5-*bis (Forum nazionale delle associazioni studentesche).* — 1. Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare stabilità al dialogo e al confronto con il mondo studentesco.

2. Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell'anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.

3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni studentesche individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, di seguito denominate: Alternativa studentesca, Azione studentesca, Confederazione degli studenti, Gioventù

studentesca, Liste per la libertà della scuola, Movimento studenti di Azione cattolica, Movimento studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.

4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad entrambi i seguenti criteri:

a) numero di associati non inferiore a 3000 unità, o di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200 unità, o di rappresentanti nelle consulte provinciali di cui all'articolo 6 non inferiore a 100 unità, o anche numero di progetti realizzati a norma dell'articolo 4 non inferiore a 100 unità. Sono anche considerate maggiormente rappresentative le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti le quali, pur non conseguendo i valori minimi sopra indicati, in due dei predetti requisiti presentano percentuali che, sommate tra di loro, diano il risultato di 100 per cento sui medesimi valori numerici;

b) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni.

5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*, 38, 45, 46, 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni, in possesso di maggiore età; in tale caso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. È demandata alla stessa Direzione generale per lo studente la verifica, con periodicità annuale, della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.

6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.

7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali possono essere costituiti forum delle rappresentanze associative presso i detti uffici, cui partecipano le associazioni degli studenti aderenti al Forum nazionale, nonché, previe intese fra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di studenti maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle medesime regioni. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione dove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 5-*bis* del regolamento, come sostituito dall'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 5-*ter* *(Forum nazionale delle associazioni dei genitori).* — 1. Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa dei genitori nella scuola come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.

2. Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.

3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni dei genitori, individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, di seguito denominate: Associazione italiana genitori, Associazione genitori scuole cattoliche, Coordinamento genitori democratici.

4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di genitori di alunni in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad almeno tre dei seguenti criteri:

a) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media di cinquecento associati per regione;

b) costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione;

c) numero di associati non inferiore a cinquemila genitori;

d) adesione all'Associazione europea dei genitori (EPA).

5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*, 38, 45, 46, 47 e 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni; in tale caso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni emesse, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. È demandata alla stessa Direzione generale per lo studente, la verifica con periodicità triennale della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.

6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.

7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali, possono essere costituiti Forum delle rappresentanze associative presso i detti Uffici, cui partecipano le associazioni dei genitori aderenti al Forum nazionale, nonché, previe intese tra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di genitori maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle regioni medesime. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione ove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».

Art. 4.

1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente del detto ufficio scolastico locale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.».

Art. 5.

1. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del regolamento sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ed in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai Forum istituiti ai sensi degli articoli 5-*bis* e 5-*ter*.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1º febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 63

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425:

«Art. 3 *(Riduzione stanziamenti e blocco impegni)*. — 1.-4. *(Omissis)*.

5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, è ridotto di lire 50 miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998. Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a lire 40 miliardi, è assegnata ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole secondarie superiori.

5-*bis*. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 è finalizzato all'attuazione del predetto regolamento.

6.-13-*bis*. *(Omissis)*».

— La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, reca: «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, reca: «Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2-*bis* *(Assistenza medica)*. — 1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneità alle attività motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le necessità sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. *L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente del detto ufficio scolastico locale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.*».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi, nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative *ed in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai forum istituiti ai sensi degli articoli 5-bis e 5-ter.*».

06G0063

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 10 gennaio 2006.

Finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 27, il cui comma 1 affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione a quelli di carattere intersettoriale, nonché di finanziare iniziative del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime caratteristiche;

Visto il medesimo art. 27, che al comma 2 istituisce il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» affidando al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, il compito di individuare i progetti di cui al comma 1;

Visto il comma 4 del citato art. 27, in base al quale confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 anche le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Visto il comma 8 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che autorizza l'ulteriore spesa di 51.500.000,00 euro per l'anno 2004 e di 65.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006;

Vista la tabella *D* della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che prevede il rifinanziamento dell'art. 4, comma 8, della legge n. 350 del 2003 per un importo di 65.000.000,00 di euro per l'anno 2005;

Vista la tabella *F* della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che prevede il rifinanziamento dell'art. 4, comma 8, della legge n. 350 del 2003 per un importo di 65.000.000,00 di euro per l'anno 2006;

Visto il comma 2 dell'art. 11-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, che autorizza le amministrazioni e gli enti pubblici a stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di spesa in conto capitale ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria, contenendo i relativi pagamenti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 settembre 2001, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il «Comitato dei Ministri per la società dell'informazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto 14 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003, registro n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, foglio n. 207, con il quale nell'ambito della UPB 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica» è stato istituito il capitolo 7579 «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;

Visto il verbale della seduta del 22 dicembre 2005 del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, nel quale vengono individuate alcune iniziative progettuali di rilevanza strategica per il Paese riguardanti l'alfabetizzazione informatica della popolazione, la competitività delle imprese, l'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché le politiche di settore;

Considerato che il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nella medesima seduta del 22 dicembre 2005, al fine di accelerare l'utilizzo delle dotazioni finanziarie assegnate, destinando le medesime risorse verso iniziative di più rapida realizzazione, ha stabilito di rimodulare lo stanziamento dei seguenti progetti, utilizzando i risparmi relativi a progetti già realizzati con notevoli risparmi ovvero gli accantonamenti già destinati a progetti non ancora avviati: «Fondo di garanzia» individuato nella riunione del 16 marzo 2004, di cui al decreto 28 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2004 (recupero di euro 20.000.000,00); «e-Government per lo sviluppo», individuato nella riunione dell'8 febbraio 2005, di cui al decreto del 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 2005 (recupero di euro 4.000.000,00); «Efficienza nella P.A.» e «Lotta agli sprechi» individuati rispettivamente nelle riunioni del 16 marzo 2004, di cui al decreto 28 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2004 e dell'8 febbraio 2005, di cui al decreto del 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 2005 (ciascuno dei quali ridotto di euro 2.500.000,00, con un recupero di complessivi euro 5.000.000,00, a valere sulla dotazione del fondo relativa all'esercizio finanziario 2006);

Considerato che il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione nella medesima seduta del 22 dicembre 2005, allo scopo di promuovere le diverse attività ed iniziative del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ha stabilito di ridurre lo stanziamento destinato al progetto «Osservatorio» di euro 2.000.000,00 con un incremento di pari importo per il progetto «Comunicazione», entrambi individuati nella riunione del 16 marzo 2004, di cui al decreto 28 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2004;

Considerato altresì che nella medesima seduta del 22 dicembre 2005, si è stabilito di rideterminare nei contenuti i seguenti progetti, ferme restando le dotazioni finanziarie assegnate: «Norme in rete regioni» individuato nella riunione del 29 luglio 2003, di cui al decreto interministeriale 2 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 2004; «Promozione dell'offerta tecnologica per la competitività delle imprese» individuato nella riunione del 7 luglio 2005, di cui al decreto interministeriale del 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 2005;

Ritenuto di dover disciplinare le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione ed attuazione dei progetti approvati, attribuite al Ministro per l'innovazione e le tecnologie dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, nonché stabilire le modalità di gestione dei progetti;

Ritenuto di affidare al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie i compiti di verifica della coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del 14 maggio 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Utilizzo del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»

1. A sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, valutate le indicazioni espresse dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione nella seduta del 22 dicembre 2005, sono individuati nell'allegato *A* al presente decreto i progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale per lo sviluppo dei sistemi informativi e della società dell'informazione, da sostenere con un finanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al citato comma 2, da realizzarsi da parte delle amministrazioni competenti secondo le modalità di cui al presente decreto.

2. Al finanziamento dei progetti individuati nel predetto allegato *A*, di costo complessivamente pari ad euro 44.800.000,00, si provvede quanto ad euro 1.000.000,00 con i fondi di pertinenza delle amministrazioni proponenti, quanto ad euro 39.800.000,00 a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'art. 27, commi 2, secondo periodo, e 4 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 per l'annualità 2005 e di euro 4.000.000,00 per l'annualità 2006.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le amministrazioni proponenti presentano al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per ciascun progetto, lo studio di fattibilità redatto in conformità all'allegato *B* del decreto 14 maggio 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2003, anche ai fini della verifica della completezza degli elaborati progettuali da concludersi nei successivi trenta giorni. L'esito positivo della verifica autorizza le amministrazioni proponenti ad assumere impegni di spesa aventi per oggetto la realizzazione del progetto nei limiti dell'intera somma del finanziamento anche secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 11-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di inadempienze, le risorse disponibili possono essere riprogrammate, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione.

4. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie formulata entro quindici giorni dall'esito positivo della verifica di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti ad assicurare alle amministrazioni proponenti le somme necessarie al cofinanziamento del progetto.

Art. 2.

Gestione e monitoraggio dei progetti, attività di comunicazione

1. Il monitoraggio dell'attuazione di ciascun progetto è assicurato da ciascuna amministrazione proponente, eventualmente anche mediante rappresentanti del Centro nazionale per l'informatica nella P.A. ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, a valere sui fondi previsti per ogni progetto. Qualora un progetto interessi più amministrazioni, l'amministrazione proponente costituisce un Comitato di coordinamento, presieduto da un proprio rappresentante e composto da un rappresentante di ciascuna delle amministrazioni cointeressate.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie verifica la coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente decreto con gli indirizzi strategici del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con le decisioni assunte dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, previa predisposizione di una apposita metodologia finalizzata a valutare benefici ed efficacia degli interventi e l'impatto sulle amministrazioni interessate.

3. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura inoltre le iniziative di comunicazione, d'intesa con le amministrazioni interessate, a valere sulle risorse destinate allo scopo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2006

Il Ministro: STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 230

ALLEGATO *A*

CMSI

Riunione del 22 dicembre 2005

INIZIATIVE APPROVATE

Linee strategiche	Ministro proponente	Fabbisogno totale (in meuro)	Cofinanziamento Fondo CMSI (in meuro)		Cofinanziamento amministrazione
			2005	2006	
Alfabetizzazione degli italiani		**27,7**	**27,7**	—	—
Un c@ppuccino per un PC	MIT-MIUR	8	8	—	—
Non è m@i troppo tardi	MIT	1	1	—	—

Linee strategiche	Ministro proponente	Fabbisogno totale (in meuro)	Cofinanziamento Fondo CMSI (in meuro)		Cofinanziamento amministrazione
			2005	2006	
PC ai giovani 2006	MIT	8	8	—	—
PC alle famiglie 2006	MIT	9,5	9,5	—	—
Digitale Terrestre	MIT	1,2	1,2	—	—
Competitività delle imprese		**10**	**10**	—	—
Fondo rotativo per l'Innovazione	MAP-MIT	10	10	—	—
Efficienza della pubblica amministrazione		**2,3**	**0,3**	2	—
Formazione dirigenti - SSPA	PCM-SSPA-MIT	0,3	0,3	—	—
INPDAP - Servizio Unico di Citizen Care	MFP	2	—	2	—
Politiche di settore		**4,8**	**1,8**	2	1
Progetto europeo Flagship - eCall	MIT-UE	0,5	0,5	—	—
Lirica e nuove tecnologie	PCM	0,3	0,3	—	—
Network per la Biodiversità	MATT	3	—	2	1
Sanità-Ricerca medico/biochimica	MS	1	1	—	—
Totale		**44,8**	**39,8**	**4**	**1**
			43,8		
Osservatorio	MIT	—	– 2	—	—
Comunicazione	MIT	—	+ 2	—	—

06A01725

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni, relativi all'emissione del 31 gennaio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 8251 del 23 gennaio 2006, che ha disposto per il 31 gennaio 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 8251 del 23 gennaio 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2006;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 98,732.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 110.926.835,03 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 31 luglio 2006.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantuno giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,854 ed a 98,246.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A01790

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2005.

Recepimento della direttiva 2004/44/CE della Commissione del 13 aprile 2004, che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2004/44/CE della Commissione del 13 aprile 2004 che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il regolamento CE n. 2375/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il regolamento CE n. 684/2004 della Commissione del 13 aprile 2004 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda le diossine;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/69/CE della Commissione del 26 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2003;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 12 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 23 luglio 2003 è modificato come segue:

a) all'allegato I sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il punto 4.1 è aggiunto il seguente punto 4.2:

«4.2. *Modalità specifiche di prelievo dei campioni di partite contenenti pesci interi.*

Il numero di campioni elementari prelevato dalla partita è definito alla tabella 1. Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni elementari deve essere di almeno 1 kg (cfr. punto 3.5).

Se la partita da cui viene prelevato il campione è costituita da pesci di piccola dimensione (singoli pesci che pesano ‹ 1 kg), il pesce intero viene prelevato come campione elementare per formare il campione globale.

Se il campione globale pesa più di 3 kg, i campioni elementari che formano il campione globale possono essere costituiti dalla parte centrale dei pesci. Il peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi. Il campione intero (parte intera) a cui viene applicato il livello massimo viene utilizzato per l'omogeneizzazione del campione.

Se la partita da cui viene prelevato il campione è costituita da pesci di grande dimensione (singoli pesci che pesano più di 1 kg), il campione elementare è costituito dalla parte centrale del pesce. Il peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi. Se la partita è costituita da pesci di taglia molto grande (› 6 kg), tale da far sì che il prelievo della parte centrale del pesce comporti un danno economico significativo, è considerato sufficiente il prelievo di tre campioni elementari di almeno 350 grammi ciascuno, indipendentemente dalla dimensione della partita.».

2) Il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. *Conformità della partita o sottopartita alle specifiche.*

La partita è accettata se il risultato di una singola analisi non supera il rispettivo livello massimo fissato dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifica, tenuto conto dell'incertezza della misura.

La partita è considerata non conforme al livello massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche se il risultato ottenuto dall'analisi, confermato da una doppia analisi e calcolato come la

media di due risultati distinti, supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio, tenendo conto dell'incertezza della misura.

Si tiene conto dell'incertezza della misurazione in base ad una delle seguenti modalità:

calcolando l'incertezza estesa, utilizzando un fattore di sicurezza di 2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% circa;

stabilendo il limite di decisione (CCα) conformemente alle disposizioni della decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (punto 3.1.2.5 dell'allegato, nel caso di sostanze per le quali è stato stabilito un limite consentito).

b) all'allegato II è aggiunto alla fine del punto 2 *Contesto* il seguente paragrafo:

«Ai soli fini del presente decreto, il limite di quantificazione specifico accettato di un congenere individuale è la concentrazione di un analita nell'estratto di un campione che produce una risposta strumentale a due diversi ioni, da monitorare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno sensibile, e risponde a requisiti identificativi di base quali, ad esempio tempo di ritenzione o rapporto isotopico secondo la procedura di determinazione descritta nel metodo EPA 1613 revisione B.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 52

06A01758

DECRETO 15 febbraio 2006.

Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 1996 relative alle «Modalità per la vigilanza sulle officine di produzione, centri di saggio e di sperimentazione (area dei farmaci)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale la domanda di autorizzazione alla produzione deve contenere gli elementi indicati con apposito provvedimento del direttore del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto che ai sensi del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, i kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV e i kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV ricadono nella normativa dei dispositivi medico-diagnostici in vitro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2003, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute, come modificato dal decreto ministeriale 23 giugno 2004;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993 e successive modificazioni relativo alla determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati;

Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal ricordato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Decreta:

Art. 1.

1. Le domande di autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici devono contenere gli elementi indicati negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, riguardanti, rispettivamente, le informazioni concernenti il richiedente e l'officina di produzione e le informazioni tecniche concernenti i presidi medico chirurgici oggetto della richiesta di autorizzazione alla produzione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2006

Il dirigente generale: DE GIULI

ALLEGATO 1

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL RICHIEDENTE E L'OFFICINA DI PRODUZIONE DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

La società interessata all'ottenimento della autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici (PMC) deve inoltrare domanda in carta legale al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici - Ufficio V - Viale della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma.

La domanda firmata dal rappresentante legale dovrà contenere:

1) *Dati amministrativi:*

a) denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA del richiedente;

b) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

c) ubicazione dello stabilimento produttivo;

d) autocertificazione attestante il possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di attività industriale;

2) *Organigramma ed organizzazione del personale:*

a) indicazione del personale, delle qualifiche chiave e relative mansioni;

b) programmi di addestramento del personale e relative verifiche;

3) *Sistema di gestione della qualità:*

a) indicazione di eventuale accreditamento e/o certificazione di sistemi di qualità aziendale;

b) indicazione della disponibilità del manuale per la gestione della qualità (o documento equivalente);

c) elenco delle procedure e/o istruzioni operative standard;

d) piano generale di validazione dei processi produttivi (compresa la validazione di impianti, apparecchiature, strumentazioni);

e) elenco dei protocolli delle convalide dei metodi analitici;

f) autoispezione (piani di audit interne e/o esterne);

g) disposizioni nei casi di interventi per la gestione dei reclami e l'eventuale ritiro dei prodotti dal mercato;

4) *Dati tecnici dei locali e delle linee produttive:*

a) planimetrie dell'officina (scala 1:100) con l'indicazione:

i. destinazione d'uso dei vari locali;

ii. lay out (disposizione delle linee produttive, delle apparecchiature, delle tubazioni, etc.);

iii. flussi del personale e dei materiali;

b) elenco delle apparecchiature di produzione e dei servizi generali (produzione di acqua depurata, di aria compressa, di vapore, altri servizi);

c) elenco dei metodi di analisi e delle apparecchiature e strumentazioni del laboratorio per i controlli di qualità;

5) *Altre produzioni, produzioni conto terzi, tipologie e forme fisiche dei prodotti, elenco dei PMC da produrre:*

a) tipologia e forma fisica dei prodotti per i quali si chiede l'autorizzazione a produrre (come da elenco riportato in allegato 2);

b) produzioni di altre categorie merceologiche effettuate nello stesso stabilimento ed eventuali autorizzazioni rilasciate dal Ministero della salute. Specificare quali PMC sono prodotti in locali e su linee produttive ove si producono altre categorie merceologiche e, se del caso, indicare i protocolli delle convalide delle operazioni di pulizia dei locali e delle linee produttive al fine di prevenire contaminazioni crociate;

c) eventuale elenco dei PMC da produrre nell'officina con chiara suddivisione:

i. PMC per i quali la Società è titolare di autorizzazione all'immissione in commercio;

ii. PMC prodotti per conto terzi (indicare se esistono contratti/capitolati tecnici stipulati con il committente).

Alla domanda saranno inoltre acclusi i seguenti allegati:

a) copia conforme all'originale dell'atto notarile concernente la costituzione della società;

b) certificato di iscrizione alla competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con dichiarazione di vigenza;

c) attribuzione codice fiscale e/o partita IVA della società;

d) lettera di accettazione dell'incarico del direttore tecnico, nella quale il medesimo dichiara:

i. di possedere i requisiti per la nomina a direttore tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

ii. di impegnarsi a produrre i PMC secondo le condizioni in base alle quali è stata autorizzata l'immissione in commercio;

e) copia conforme all'originale del diploma di laurea o certificato di laurea del direttore tecnico;

f) attestazione del versamento di € 3.145,24 effettuato sul c/c postale n. 60413416, intestato alla Tesoreria Provinciale di Viterbo con indicata la causale del versamento;

g) dichiarazione del rappresentate legale che attesti che la documentazione di A.I.C. relativa ad ogni prodotto, conservata presso l'officina, corrisponde a quanto depositato presso il Ministero della salute.

ALLEGATO 2

INFORMAZIONI TECNICHE SUI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI OGGETTO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE

Tipologia

1) Disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide e battericide:

a) ad uso umano;

b) ad uso ambientale.

2) Insetticidi per uso domestico e civile.

3) Insettorepellenti:

a) ad uso umano;

b) ad uso ambientale.

4) Topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.

Forme fisiche

1. Liquidi:

1.1. liquidi puri e soluzioni;

1.2. sospensioni;

1.3. emulsioni;

1.4. concentrati;

1.5. preparati liquidi da usarsi con elettroemanatori;

1.6. liquidi da nebulizzare/spray, soluzioni;

1.7. liquidi da nebulizzare/spray, sospensioni;

1.8. liquidi da nebulizzare/spray, emulsioni;

1.9. liquidi in contenitori sotto pressione, sospensioni;

1.10. liquidi in contenitori sotto pressione, soluzioni;

1.11. liquidi in contenitori sotto pressione, emulsioni;

1.12. liquidi in sospensioni concentrate (flowable);

1.13. schiume;

1.14. shampoo;

1.15. altri da specificare.

2. Semisolidi:

2.1. paste;

2.2. creme;

2.3. geli;

2.4. altri da specificare.

3. Solidi:

3.1. polveri;

3.2. granulati a secco;

3.3. granulati a umido;

3.4. compresse;

3.5. preparati solidi da usarsi con elettroemanatori;

3.6. fiocchi;

3.7. zollette;

3.8. esche;

3.9. granaglie;

3.10. polveri da nebulizzare/spray;

3.11. polveri in contenitori sotto pressione;

3.12. pellets;

3.13. bastoncini in polvere compressa;

3.14. bastoncini in pasta solidificata;

3.15. altri da specificare.

4. Contenitori e sistemi per l'uso che richiedono una tecnologia specifica in fase di confezionamento:

4.1. contenitori sotto pressione;

4.2. blister semplici;

4.3. blister poliaccoppiati;

4.4. bustine semplici;

4.5. bustine poliaccoppiate;

4.6. tappo contenitore;

4.7. tappo contagocce;

4.8. tappo dosatore;

4.9. valvola dosatrice;

4.10. bustine ad uso flow wrap;

4.11. barattolo ad uso flow wrap;

4.12. confezionamento con chiusura di sicurezza;

4.13. altri da specificare.

5. Operazioni di sola ripartizione e/o confezionamento:

5.1. operazioni di sola ripartizione e/o confezionamento primario;

5.2. operazioni di solo confezionamento secondario.

6. Controlli:

6.1. controlli chimici;

6.2. controlli chimico-fisici;

6.3. controlli biologici;

6.4. controlli microbiologici;

6.5. controlli tecnologici.

7. Manipolazione di sostanze pericolose:

7.1. nocive;

7.2. tossiche;

7.3. molto tossiche.

Note esplicative:

a) l'idoneità di una officina a produrre una forma fisica (esempio: granulati a secco) sottintende l'idoneità ad effettuare tutte le fasi di produzione (controllo di qualità delle materie prime, semilavorato, sfuso, ripartizione e/o confezionamento primario e secondario, controllo di qualità sul prodotto finito) a meno che non venga diversamente esplicitato con una nota da riportare a fianco (esempio: solo confezionamento secondario);

b) quanto indicato ai punti 1-3 è generale e deve intendersi applicabile a qualunque tipologia di officina di produzione di presidi medico chirurgici. Pertanto dette voci devono essere opportunamente correlate, se del caso, alle voci indicate ai punti 4-7;

c) il punto 4 riporta una lista indicativa di particolari tipologie di contenitori, chiusure e sistemi per l'uso o l'erogazione del presidio medico chirurgico le quali necessitano di uno specifico riconoscimento di idoneità;

d) il punto 5 è riferito a quelle officine che richiedono di effettuare la sola fase produttiva della ripartizione o del confezionamento. Tale attività può essere riferita ad una o più forme fisiche (esempio: un'officina è organizzata ad effettuare la produzione completa di PMC in forma liquida e soltanto la ripartizione e/o confezionamento primario e secondario di polveri);

e) il punto 6 riguarda la richiesta di autorizzazione di un'officina che effettua fasi parziali di produzione (controlli di qualità). Per gli altri casi i controlli di qualità devono intendersi compresi nella idoneità alla produzione della relativa forma fisica, come indicato nella nota *a)*;

f) il punto 7 è riferito alle sostanze classificate nocive, tossiche o molto tossiche ai sensi della vigente normativa, utilizzate nella formulazione del PMC. In caso affermativo specificare il nome della sostanza e la relativa classificazione di pericolosità.

06A01746

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 gennaio 2006.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «S. Antonio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Valentino Torio, costituita per rogito notaio Olga Frigenti in data 26 febbraio 1981 - repertorio n. 4740, registro società 393/81 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3017;

2) società cooperativa «Iniziativa ecologica PSC - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Baronissi, costituita in data 12 gennaio 2000, codice fiscale 03629260658, BUSC n. 6836.

Salerno, 31 gennaio 2006

Il direttore provinciale: FESTA

06A01611

DECRETO 31 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Industria lavorazioni prodotti alimentari - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Battipaglia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Vista la comunicazione n. 1581228 del 30 novembre 2005 del Ministero delle attività produttive, divisione IV - U.O. scioglimenti di autorità 2545/XVII del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Industria lavorazioni prodotti alimentari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 5 novembre 1992 - repertorio n. 28000 - registro società n. 1211/92 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 5570.

Salerno, 31 gennaio 2006

Il direttore provinciale: FESTA

06A01612

DECRETO 31 gennaio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese di sei società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative di seguito elencate si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile;

Decreta

la pubblicazione dell'elenco delle sottocitate società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

1) società cooperativa «Cielo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padula, costituita in data 12 settembre 1996 - codice fiscale 03189940657 - BUSC n. 6103 - in liquidazione dal 29 novembre 1999;

2) società cooperativa «Flos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sala Consilina,

costituita in data 21 dicembre 1989 - codice fiscale 02601450659 - BUSC n. 5019 - in liquidazione dal 26 novembre 1999;

3) società cooperativa «Insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salvitelle, costituita in data 11 febbraio 1992 - codice fiscale 02794330650 - BUSC n. 5497 - in liquidazione dal 12 dicembre 2000;

4) società cooperativa «La nuova immagine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padula costituita in data 2 giugno 1989 - codice fiscale 02573860653 - BUSC n. 4908 - in liquidazione dal 30 marzo 2000;

5) società cooperativa «Nova Fruit - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita in data 8 agosto 1996 - codice fiscale 03183910656 - BUSC n. 6135 - in liquidazione dall'11 dicembre 2000;

6) società cooperativa «Valle del Picentino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giffoni Valle Piana costituita in data 8 marzo 1979 - codice fiscale 00719050650 - BUSC n. 2532 - in liquidazione dal 17 novembre 1986.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Salerno, corso Garibaldi n. 142/d, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese di Salerno l'elenco delle sopracitate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Salerno, 31 gennaio 2006

Il direttore provinciale: FESTA

06A01613

DECRETO 3 febbraio 2006.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto direttoriale n. 677 del 7 dicembre 1994, con cui è stata costituita la Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia;

Vista la lettera della Coldiretti n. 89/FL/az del 31 gennaio 2006, con la quale si designa il sig. Zanetti Antonio quale membro della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli in sostituzione del dimissionario Molfese Gerardo;

Considerata la necessità di provvedere alla richiesta di sostituzione;

Decreta:

Il sig. Zanetti Antonio è nominato membro della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli di Brescia, quale rappresentante della Coldiretti in sostituzione del sig. Molfese Gerardo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 3 febbraio 2006

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

06A01651

DECRETO 8 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Gruppo Esseuno», in Cisternino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Vista la nota ministeriale n. 1581584 del 7 dicembre 2005, con la quale viene reso noto che lo scioglimento d'ufficio deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003 e considerato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità con gli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Decreta:

La società cooperativa «Gruppo Esseuno», con sede in Cisternino, posizione n. 1894/232631, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Grosso in data 17 febbraio 1988, repertorio n. 7927, registro imprese n. 5168 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 8 febbraio 2006

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

06A01653

DECRETO 8 febbraio 2006.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici, che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, nonché dai decreti ministeriali del 17 luglio 2003 in materia di nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) società cooperativa «Eurotransport» a r.l., con sede legale in Torino, via Reiss Romoli n. 122/10/L, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Pia Ansalone in data 12 aprile 2002, partita IVA n. 08433770016, pos. prov. n. 7378;

2) società cooperativa «Ala» a r.l., con sede legale in Torino, via S. Clemente n. 22, costituita per rogito notaio dott. Roberto Martino in data 20 ottobre 1995, partita IVA n. 06998070012, posizione provinciale n. 6179.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 febbraio 2006

Il direttore provinciale: MARTINO

06A01614

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Piccola società cooperativa Ippocrate a r.l.», in Torino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminate la relazione di mancata revisione del 7 luglio 2005 e la documentazione agli atti, da cui risulta che la sottoindicata società cooperativa in liquidazione ordinaria non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma, del codice civile, della società cooperativa si seguito elencata «Piccola società cooperativa Ippocrate a r.l.», con sede legale in Torino, via Bagetti n. 19/A, costituita il 14 dicembre 1998 per rogito notaio dott. Mario Travostino, in liquidazione ordinaria dal 31 gennaio 2001.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Torino, 9 febbraio 2006

Il dirigente del servizio: MARTINO

06A01652

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 febbraio 2006.

Modifiche al decreto del Ministro della marina mercantile 3 maggio 1984, recante norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 3 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas;

Considerata la necessità di modificare il succitato decreto al fine di ammettere al trasferimento da una nave all'altra anche il gas metano;

Sentito il parere espresso nella seduta del 13 dicembre 2005 dal Gruppo di lavoro merci pericolose costituito con decreto dirigenziale 19 maggio 2005;

Decreta:

Articolo unico

1. Il decreto del Ministro della marina mercantile 3 maggio 1984, in premessa citato, è modificato nel modo seguente:

a) all'art. 1, comma 3, dopo la parola: «isobutano» è inserita la seguente: «metano,»;

b) all'art. 3, punto 9), le parole: «l'art. 24» sono sostituite dalle seguenti: «l'art. 25»;

c) all'art. 14, comma 2, dopo la parola: «manichette» sono inserite le seguenti: «o bracci di carico», al comma 3 dopo la parola: «manichette» sono inserite le seguenti: «o dei bracci di carico», al comma 4, ultimo

periodo, dopo la parola: «manichette» sono inserite le seguenti: «o dei bracci» e dopo l'ultimo comma è inserito il seguente: «Il sistema di ormeggio deve essere dimensionato in modo tale che i movimenti relativi tra le due unità, ormeggiate nelle condizioni ambientali previste, siano compatibili con la flessibilità delle manichette o dei bracci di carico utilizzati.»;

d) dopo l'art. 24 è inserito il seguente:

«Art. 25 *(Bracci per il trasferimento del carico).* — I bracci di carico da impiegare per l'allibo devono essere collaudati dall'Ente tecnico o da un altro registro di classificazione aderente all'International Association Classification Societies (I.A.C.S.).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere conservata a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

massima pressione di esercizio;

minima pressione di esercizio;

massima temperatura di esercizio;

minima temperatura di esercizio;

inviluppo di tutte le posizioni di esercizio della flangia di connessione del braccio di carico, inclusi i limiti di allarme;

rapporto sugli sforzi nelle diverse condizioni di carico;

massima velocità del vento ammissibile per l'esercizio;

certificati dei seguenti test:

test di bilanciamento;

test di connessione/sconnessione rapida;

test del sistema di rilascio in emergenza (se presente);

test dei circuiti idraulici pressati a 1.5 volte la pressione di progetto.

La flangia di rapida connessione/sconnessione deve essere costruita in accordo ad uno standard riconosciuto.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2006

Il comandante generale: DASSATTI

06A01723

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato - Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 21 marzo 2001, è stata prorogata fino al 1° marzo 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 dicembre 2004, protocollo numero 68316;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 21 marzo 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° marzo 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 marzo 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01544

DECRETO 7 febbraio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 23 aprile 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con decreto del 23 aprile 2001, è stata prorogata fino al 26 marzo 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo, ha predisposto il piano dei controlli per la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 settembre 2003, protocollo numero 64719;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 2001, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 23 aprile 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 23 aprile 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01545

DECRETO 7 febbraio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 1° marzo 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessita di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», con sede in Todi (Perugia), Frazione Pantalla, 39, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005 e 20 ottobre 2005 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° marzo 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01546

DECRETO 9 febbraio 2006.

Iscrizione di talune varietà di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1998, che istituisce il registro volontario delle varietà di basilico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei registri nazionali, delle varietà indicate all'art. 1, commi 1 e 2, del dispositivo e al reinserimento, nei relativi registri nazionali, delle varietà indicate all'art. 1, comma 3, del dispositivo, precedentemente cancellate per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
anguria	2658	Rosolio	Olter S.r.l. - Asti
bietola da coste	2748	Agila	Olter S.r.l. - Asti
bietola da coste	2744	Bimba	Incao sas - Lusia (RO)
lattuga	2733	Catone	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
lattuga	2731	Coppettone	La Semiorto Sementi S.r.l. - Sarno (SA)
lattuga	2716	Gretta Erre	Blumen S.r.l. - S. Pietro in Cerro (PC)
lattuga	2735	Romantica	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
lattuga	2751	Rugiada	Olter S.r.l. - Asti
lattuga	2745	Tintosa	Incao sas - Lusia (RO)
lattuga	2734	Trilussa	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
melanzana	2736	Gospel	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
melanzana	2752	Ideal	Olter S.r.l. - Asti
melone	2737	Pietro	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
melone	2753	Zecchino	Olter S.r.l. - Asti
peperone	2754	Dolcetto	Olter S.r.l. - Asti
peperone	2747	Peppino	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (FC)
pomodoro	2746	Archimede	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (FC)
pomodoro	2758	Battito	Olter S.r.l. - Asti
pomodoro	2759	Bolseno	Olter S.r.l. - Asti
pomodoro	2738	BonBon	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
pomodoro	2719	Colt	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (PR)
pomodoro	2732	Crovarese	La Semiorto Sementi S.r.l. - Sarno (SA)
pomodoro	2721	Discovery	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (PR)
pomodoro	2724	Foster	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (PR)
pomodoro	2756	Lucciola	Olter S.r.l. - Asti
pomodoro	2757	Mosaico	Olter S.r.l. - Asti
pomodoro	2739	Nekkar	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
pomodoro	2740	Nerman	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
pomodoro	2722	Penny	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (PR)
pomodoro	2727	Pizzaiolo	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
pomodoro	2720	Power	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (PR)
pomodoro	2741	Pusher	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
pomodoro	2760	Ribelle	Olter S.r.l. - Asti
pomodoro	2726	Ruby Red	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
pomodoro	2728	Scarpariello	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
pomodoro	2755	Scintilla	Olter S.r.l. - Asti
pomodoro	2723	Smart	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (PR)
pomodoro	2725	Trilly	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (PR)
zucchino	2717	Dietary	Blumen S.r.l. - S. Pietro in Cerro (PC)
zucchino	2718	Greyness	Blumen S.r.l. - S. Pietro in Cerro (PC)
zucchino	2763	Kussot	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
zucchino	2713	Levante	Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (FC)
zucchino	2761	Picchio	Olter S.r.l. - Asti

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di basilico di cui al decreto ministeriale 25 agosto 1998:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
basilico	2712	Mammolo	Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (FC)

3. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto riportate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, precedentemente iscritte nel registro delle varietà di specie di piante ortive, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard», e successivamente cancellate, con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono nuovamente iscritte nello stesso registro fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. di cancellazione*	*Responsabile della conservazione in purezza*
anguria	2080	Tiger	31/12/1992	19/03/2004	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
lattuga	2095	Tundra	31/12/1992	19/03/2004	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
peperone	832	Friariello	21/06/1977	04/02/1999	Istituto Sperimentale per l'Orticoltura - Pontecagnano (SA)
pomodoro	2104	Aspion	31/12/1992	19/03/2004	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
pomodoro	2255	Tess	31/12/1992	19/03/2004	Peotec Seeds S.r.l. - Parma

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A01735

DECRETO 9 febbraio 2006.

Rinnovo dell'iscrizione di talune varietà di specie di piante ortive ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro delle varietà di cece;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che prevede la possibilità di rinnovare l'iscrizione delle varietà nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione delle varietà indicate nel dispositivo, riconoscendo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione delle sotto riportate varietà ai registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive, avvenuta con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2015:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*DM di iscrizione*	*DM ultimo rinnovo*
carota	848	Birka	28/12/1984	03/03/1995
carota	849	Lady	04/12/1985	27/03/1995
cavolfiore	1686	Wendy	20/03/1995	--
cavolo broccolo	872	Primor	25/01/1984	27/03/1995
cavolo cappuccio bianco	1552	Delicado	25/01/1984	27/03/1995
cavolo cappuccio bianco	876	Egizio	25/01/1984	27/03/1995
cavolo verza	880	Conquista	25/01/1984	27/03/1995
cavolo verza	881	Crespo	25/01/1984	27/03/1995
cece	2204	Cicerone	27/10/1995	--
cetriolino	888	Potomac	04/12/1985	27/03/1995
cetriolo	899	Scout	28/12/1984	03/03/1995
cicoria	901	Amaranta	04/12/1985	27/03/1995
cicoria	1655	Floriana	20/03/1995	--
cicoria	908	Pandea	04/12/1985	27/03/1995
cicoria	912	Zaira	04/12/1985	27/03/1995
cipolla	917	Lilia	25/01/1984	16/10/1995
fagiolo nano	924	Big borlotto	25/01/1984	27/03/1995
fagiolo nano	926	Creso	25/01/1984	27/03/1995
fagiolo nano	933	Impero bianco	25/01/1984	27/03/1995
fagiolo nano	937	Latemar	04/12/1985	27/03/1995
fagiolo nano	956	Re Mida	25/01/1984	27/03/1995
fagiolo nano	960	Spaghetto	25/01/1984	27/03/1995
fagiolo nano	2066	Volcano	20/03/1995	--
fagiolo rampicante	962	Arcobaleno	04/12/1985	27/03/1995
fagiolo rampicante	963	Fulgor	25/01/1984	27/03/1995
fagiolo rampicante	965	Saetta	25/01/1984	27/03/1995
fagiolo rampicante	2065	Sofia	20/03/1995	--

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*DM di iscrizione*	*DM ultimo rinnovo*
fagiolo rampicante	967	Vampire	28/12/1984	03/03/1995
fagiolo rampicante	968	Zecchino	25/01/1984	27/03/1995
fava	970	Astabella	25/01/1984	27/03/1995
fava	2205	Castelnuovo	27/10/1995	--
finocchio	1560	Tiber	25/01/1984	03/03/1995
indivia riccia	1563	Polo	25/01/1984	27/03/1995
indivia scarola	1538	Alaska	25/01/1984	27/03/1995
indivia scarola	981	Artica	04/12/1985	27/03/1995
indivia scarola	984	Valdena	25/01/1984	03/03/1995
lattuga	986	Futura	04/12/1985	27/03/1995
lattuga	987	Giada	04/12/1985	27/03/1995
lattuga	2124	Monnalisa	20/03/1995	--
lattuga	993	Serena	04/12/1985	27/03/1995
melanzana	1002	Irene	04/12/1985	27/03/1995
melanzana	1004	Linda	04/12/1985	27/03/1995
melone	1028	Eldorado	25/01/1984	27/03/1995
melone	1031	Maracas	04/12/1985	27/03/1995
melone	1037	Pepito	25/01/1984	27/03/1995
peperone	1683	Boxer	20/03/1995	--
peperone	2050	Capricorn	04/12/1995	--
peperone	1052	Diablo	04/12/1985	27/03/1995
peperone	2126	Fabiola	20/03/1995	--
peperone	1058	Fuego	25/01/1984	27/03/1995
peperone	2048	Hornet	04/12/1995	--
peperone	1060	Jolly giallo	25/01/1984	27/03/1995
peperone	1061	Jolly rosso	25/01/1984	27/03/1995
peperone	2049	Macio	04/12/1995	--
peperone	1066	Palio	04/12/1985	27/03/1995
peperone	2127	Piccadilly	20/03/1995	--
peperone	1071	Ringo	04/12/1985	27/03/1995
peperone	1075	Rubens	25/01/1984	27/03/1995
peperone	1078	Saladino	28/12/1984	03/03/1995
peperone	1082	Settebello	04/12/1985	27/03/1995
pisello a grano rotondo	1090	Gordon	25/01/1984	27/03/1995
pisello a grano rugoso	1094	Caravella	25/01/1984	27/03/1995
pisello a grano rugoso	1105	Lampo	25/01/1984	27/03/1995

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*DM di iscrizione*	*DM ultimo rinnovo*
pisello a grano rugoso	1647	Paladio	20/03/1995	--
pisello a grano rugoso	1118	Utrillo	04/12/1985	27/03/1995
pomodoro	1126	Amur	04/12/1985	27/03/1995
pomodoro	2069	Arnika	20/03/1995	--
pomodoro	2252	Atomic	20/03/1995	--
pomodoro	2203	Avila	04/12/1995	--
pomodoro	2269	Bengala	20/03/1995	--
pomodoro	2130	Cirillo	20/03/1995	--
pomodoro	2270	Dallas	20/03/1995	--
pomodoro	2128	Ester	20/03/1995	--
pomodoro	1169	Fanta	25/01/1984	27/03/1995
pomodoro	2263	Gazzella	20/03/1995	--
pomodoro	2267	Golden Moon	20/03/1995	--
pomodoro	2070	Golf	20/03/1995	--
pomodoro	1178	Grinta	25/01/1984	27/03/1995
pomodoro	1179	Hobby	25/01/1984	27/03/1995
pomodoro	1181	Indo	28/12/1984	03/03/1995
pomodoro	2265	Kardinal	20/03/1995	--
pomodoro	2046	Lorybel	04/12/1995	--
pomodoro	2045	Luana	04/12/1995	--
pomodoro	2266	Mandarin	20/03/1995	--
pomodoro	1198	Missouri	04/12/1985	27/03/1995
pomodoro	2268	Remo	20/03/1995	--
pomodoro	2071	Ribes	20/03/1995	--
pomodoro	1276	Rio Fuego	25/01/1984	27/03/1995
pomodoro	1277	Ritmo	25/01/1984	27/03/1995
pomodoro	1278	Riviera	04/12/1985	27/03/1995
pomodoro	2271	Savana	20/03/1995	--
pomodoro	2072	Scarlet	20/03/1995	--
pomodoro	2264	Tombolino	20/03/1995	--
ravanello	1303	Vodka	25/01/1984	16/10/1995
sedano	1570	Sigfrido	04/12/1985	16/10/1995
zucchino	1311	Ariete	25/01/1984	27/03/1995
zucchino	2073	Ascot	20/03/1995	--
zucchino	1319	Moreno	25/01/1984	27/03/1995
zucchino	2051	Regio	04/12/1995	--
zucchino	2074	Smeraldo	20/03/1995	--

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A01738

DECRETO 10 febbraio 2006.

Modifica del responsabile della conservazione in purezza di una varietà di sorgo, iscritta al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
5004	Sorgo x Erba sudanese	GW5002	Global Agro Inc. – USA	**HGD srl – Castiglione delle Stiviere (MN)**

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A01736

DECRETO 10 febbraio 2006.

Modifica del responsabile della conservazione in purezza di alcune varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 9 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 novembre 2005, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
4411	Avena	Flavia	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
6510	Avena	Fulvia	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
6511	Avena	Nigra	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
5463	Frumento duro	Campodoro	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
5458	Frumento duro	Claudio	Isea S.p.A.	**S.I.S. – Società Italiana Sementi**
8351	Frumento duro	Dorato	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
1306	Frumento duro	Durango	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
3568	Frumento duro	Gardena	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
2028	Frumento duro	Grazia	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
5453	Frumento duro	Nerone	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
2249	Frumento duro	Perseo	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
5464	Frumento duro	Provenzal	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
3522	Frumento duro	Rusticano	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
1342	Frumento duro	Tresor	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
3622	Frumento tenero	Colfiorito	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
2740	Frumento tenero	Festa	Isea S.p.A. e ENEA	**Isea S.r.l. e ENEA**
2741	Frumento tenero	Libra	Isea S.p.A. e ENEA	**Isea S.r.l. e ENEA**
3199	Frumento tenero	Loma	Isea S.p.A. e ENEA	**Isea S.r.l. e ENEA**
2742	Frumento tenero	Veda	Isea S.p.A. e ENEA	**Isea S.r.l. e ENEA**
8382	Frumento tenero	Vittorio	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
2167	Mais	Cervino	Isea S.p.A. e Agrigenetics CO.	**Isea S.r.l. e Agrigenetic CO.**
644	Orzo distico	Tea	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
3239	Orzo polistico	Arianna	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
4410	Orzo polistico	Perla	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**
1165	Triticale	Catria	Isea S.p.A.	**Isea S.r.l.**

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A01737

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 gennaio 2006.

Disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO

Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva n. 2003/87/CE);

Visto l'art. 15 della direttiva n. 2003/87/CE che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni delle emissioni effettuate dai gestori degli impianti siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V della direttiva medesima;

Visto l'allegato V della direttiva n. 2003/87/CE che stabilisce i criteri applicabili alla verifica delle emissioni comunicate dai gestori degli impianti;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva n. 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, ed in particolare l'art. 3, comma 1;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva n. 2003/87/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'art. 14, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/87/CE. Tali disposizioni sono applicabili fino a quando non saranno operative le disposizioni in materia previste dal decreto legislativo di recepimento della stessa direttiva.

Art. 2.

Riconoscimento ai fini dell'attività di verifica

1. Lo svolgimento dell'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni prevista dall'art. 15 della direttiva n. 2003/87/CE è soggetto al rilascio di un riconoscimento da parte dell'Autorità nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, secondo la procedura di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Procedura per il riconoscimento

1. Gli organismi che intendono svolgere l'attività di verifica di cui all'art. 2 ne fanno richiesta all'Autorità nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, presentando la seguente documentazione:

a) domanda contenente:

i. ragione sociale;

ii. sede legale;

iii. struttura legale;

iv. ruolo del firmatario della domanda;

v. informazioni generali, comprendenti statuto, capacità finanziarie;

b) la/le attività per le quali è richiesto il riconoscimento secondo il formato di cui all'allegato 1;

c) eventuale accreditamento ad effettuare verifiche delle comunicazioni delle emissioni previste dall'art. 14, paragrafo 3 della direttiva n. 2003/87/CE ottenuto presso altro Stato membro dell'Unione europea, con indicazione dei settori accreditati;

d) la lista del personale chiamato ad operare nelle verifiche delle comunicazioni dei gestori, con l'indicazione della tipologia di rapporto contrattuale;

e) curricula firmati del personale di cui al punto *d)*;

f) il programma delle sessioni di formazione organizzate per assicurare la conoscenza in materia di stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra, ed un documento attestante la partecipazione con successo a tali sessioni;

g) l'elenco delle eventuali attività condotte dal richiedente nel campo della stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra nei due anni civili precedenti; tale elenco comprende l'annualità di riferimento, la descrizione del servizio svolto, il committente ed il settore di appartenenza, con riferimento, in caso di impianti soggetti alla direttiva n. 2003/87/CE, ai settori ed alle categorie dimensionali di cui all'allegato 1;

h) una descrizione delle procedure formalizzate ed applicate per lo svolgimento delle attività di verifica e per la garanzia dell'imparzialità ed indipendenza;

i) un autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale il rappresentante legale dell'organismo che richiede il

riconoscimento, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara la veridicità della documentazione presentata, nonché la piena rispondenza ai criteri descritti nell'art. 4, comma 2, e si impegna a rispettarli per tutto il tempo in cui svolgerà le attività di verifica.

2. L'Autorità nazionale competente, di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, verifica la completezza e correttezza della documentazione presentata, valuta il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 e rilascia il riconoscimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 4.

Requisiti per il riconoscimento

1. I requisiti per il riconoscimento sono relativi a:

a) imparzialità e indipendenza;

b) competenze del gruppo di verifica;

c) struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilità;

d) ricorsi e reclami;

e) documentabilità e tracciabilità dell'operato;

f) garanzie finanziarie.

2. L'allegato 2 definisce i criteri minimi per la valutazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Il possesso dei requisiti *a)*, *c)*, *e)* deve essere inoltre garantito tramite:

a) accreditamento esistente a schemi che prevedono una verifica di terza parte in campo ambientale in base alla norma ISO 14001, al regolamento EMAS, oppure alla direttiva n. 2003/87/CE;

b) o iscrizione all'albo speciale delle società di revisione contabile previsto dal decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 5.

Pubblicità

1. La lista degli organismi riconosciuti ai fini dell'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'art. 14, paragrafo 3 della direttiva n. 2003/87/CE, è pubblicata sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le decisioni di ritiro o sospensione del riconoscimento sono ugualmente pubblicate su tale sito.

Art. 6.

Valutazione dell'operato degli organismi verificatori

1. L'Autorità nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, esamina la qualità dei rapporti di verifica e valuta l'operato degli organismi verificatori in termini di competenze dimostrate e indipendenza. In caso di esito negativo della valutazione, l'Autorità nazionale competente ne dà comunicazione all'organismo interessato e procede, se del caso, alla sospensione o al ritiro del riconoscimento.

Roma, 26 gennaio 2006

Il direttore generale: CLINI

ALLEGATO 1

SETTORI DI VERIFICA

L'esperienza acquisita in impianti classificati nella colonna C è valida ai fini del rilascio del riconoscimento per impianti delle categorie dimensionali A, B e C.

	A[1]	B[2]	C[3]
1. Attività energetiche			
1.1. Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)			
1.2. Raffinerie di petrolio.			
1.3. Cokerie			
2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi			
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati			
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora			
3. Industria dei prodotti minerali.			
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno			
3.2. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno			
3.3. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m^3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m^3			
4. Altre attività			
4.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:			
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose			
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno			

[1] Categoria A: emissioni annue complessive $< =$ 50 kt CO_2.

[2] Categoria B: 50 kt $<$ emissioni annue complessive $< =$ 500 kt CO_2.

[3] Categoria C: emissioni annue complessive $>$ 500 kt CO_2.

ALLEGATO 2

CRITERI MINIMI PER LA VALUTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 3

Imparzialità e indipendenza.

1. L'organismo verificatore deve essere imparziale e indipendente rispetto all'organismo verificato. L'organismo assicura altresì l'imparzialità e l'indipendenza di ogni singolo membro del gruppo di verifica, che deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità.

2. Imparzialità ed indipendenza devono essere garantite al minimo da:

i) un sistema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse che possono nascere durante le attività di verifica; tale sistema dovrà essere formalizzato attraverso un'apposita procedura documentata ed attiva al momento della richiesta di abilitazione;

ii) l'assenza di servizi di consulenza erogati all'operatore verificato nel corso dei due anni precedenti l'inizio della missione di verifica;

iii) l'impegno a non erogare servizi di consulenza all'operatore verificato nei due anni successivi alla conclusione della verifica delle emissioni.

Competenza del gruppo di verifica.

1. L'organismo verificatore è responsabile della competenza dei propri membri del gruppo di verifica, i quali devono conoscere in modo accurato:

i) la normativa applicabile in Italia al sistema di scambio di gas ad effetto serra ed in particolare: il suo campo di applicazione, le disposizioni regolamentari relative alla dichiarazione e verifica delle emissioni, le sanzioni in caso di mancanza o di carenze nella dichiarazione;

ii) le modalità di stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra, riguardanti in particolare il calcolo delle emissioni, l'utilizzo di fattori di emissione e l'incertezza - per i settori e le categorie dimensionali per i quali è richiesta l'abilitazione: tale conoscenza può risultare sia da una formazione già acquisita sia dall'organizzazione di corsi specifici;

iii) le norme tecniche:

a) EA 6/03 «Guidance for recognition of verification bodies under EU ETS Directive»;

b) ISO/DIS 14065 «Greenhouse gases: Requirements for validation and verification bodies for use in accreditation and other forms of recognition»;

c) ISO/DIS 14064 «Greenhouse gases: Part 1 - Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals»;

d) ISO/DIS 14064 «Greenhouse gases: Part 2: Specification for the quantification, monitoring and reporting of project emissions and removals»;

e) ISO/DIS 14064 «Greenhouse gases: Part 3 - Specification with guidance for validation, verification and certification»;

iv) le modalità di conduzione degli audit, con particolare riferimento all'analisi strategica, analisi dei processi ed analisi dei rischi, ivi comprese le necessarie tecniche statistiche di campionamento dei dati;

2. Almeno uno dei membri del gruppo di verifica impegnato nelle attività in loco deve disporre di:

i) una formazione tecnica o scientifica minima, comprovata da diploma di maturità più tre anni di livello universitario o suo equivalente, attraverso un'esperienza professionale che dia le capacità sufficienti per esercitare una visita di verifica;

ii) un'esperienza professionale di quattro anni continuativi in materia di audit ambientali, certificazione ambientale, ispezione o controllo tecnico;

iii) un'esperienza professionale che abbia portato ad una buona conoscenza dei processi esistenti nel settore e nella categoria dimensionale per i quali si richiede il riconoscimento, come riportato in allegato 1, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati per ciascuna fonte di emissione.

3. Il responsabile del gruppo di verifica deve disporre, oltre alle competenze stabilite per il personale ordinario di verifica, di un'esperienza nell'esercizio di responsabilità in attività di audit.

Struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilità.

1. L'organismo verificatore deve essere dotato di una struttura organizzativa formalizzata, che preveda una chiara attribuzione di responsabilità individuali e definizione delle modalità di conduzione delle attività di verifica.

Ricorsi e reclami.

1. L'organismo verificatore deve disporre di una procedura pubblica per la gestione di eventuali ricorsi e reclami.

Documentabilità e tracciabilità dell'operato.

1. L'organismo verificatore deve garantire e dimostrare la piena tracciabilità delle attività condotte dai membri dell'organizzazione coinvolti nella verifica.

Garanzie finanziarie.

1. L'organismo verificatore deve disporre di dimensioni finanziarie sufficienti per l'esercizio delle sue missioni e sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile che copra i rischi derivanti dai suoi incarichi.

06A01747

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 gennaio 2006.

Modifica di alcuni decreti relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo»;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i decreti dirigenziali n. 177 del 29 dicembre 2003, n. 264 del 20 marzo 2001, n. 1133 del 18 ottobre 2001, n. 1137 del 24 ottobre 2001, n. 1951 del 30 dicembre 2002 e n. 1215 del 5 ottobre 2004, con i quali, rispettivamente, la Mapei S.p.a. pr. n. 2295, la Red System S.r.l., la Sasil S.p.a. pr. n. 7938, la BP Europack S.p.a., la De Angeli Prodotti S.r.l. pr. n. 2722/1, n. 2722 e n. 3430, la Sig Simonazzi Beverage S.p.a. pr. n. 2329, e la Infia S.r.l. pr. n. 4823 sono state ammesse al finanziamento;

Viste le note del 15 giugno 2005 pervenuta in data 22 giugno 2005 prot. n. 7968, del 7 luglio 2005 pervenuta in data 13 luglio 2005 prot. n. 8641 e 8642, dell'8 luglio 2005 pervenuta in data 14 luglio 2005 prot. n. 8700, dell'11 luglio 2005 pervenuta in data 19 luglio 2005 prot. n. 8802, del 5 settembre 2005 pervenuta in data 15 settembre 2005 prot. n. 9915, del 7 settembre 2005 pervenuta in data 13 settembre 2005 prot. n. 4514 e del 22 settembre 2005 pervenuta in data 27 settembre 2005 prot. n. 10096 con le quali gli istituti convenzionati hanno comunicato le variazioni contrattuali avanzati dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 26 ottobre 2005, di cui al resoconto sommario, in merito alla predette richieste di variazioni contrattuali;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

2295 Mapei S.p.a. - Milano.

Nuovi prodotti polimerici e nuovi processi per la produzione di additivi superfluidificanti per gli impasti cementizi.

Rispetto a quanto deliberato in data: 18 maggio 1999.

A seguito dell'interruzione della ricerca l'utilizzo del finanziamento è fissato in € 849.549,95 per il credito agevolato, erogato quanto a € 750.560,61, e in € 282.778,77 per il contributo a fondo perduto, erogato quanto a € 253.192,99.

23225 BP Europack S.p.a. - Lugo di Vicenza (Vicenza).

Definizione di un processo innovativo per la realizzazione di contenitori a perdere, dimensionalmente e strutturalmente stabili, a partire da film flessibili specializzati.

Rispetto a quanto decretato in data: 24 ottobre 2001.

Variazione di titolarità: da BP Europack S.p.a. a Alcan Packaging Italia S.r.l.

23280 Red System S.r.l. - Feletto Umberto (Udine).

Sistema di controllo della combustione.

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003.

Variazione di titolarità in capo a ADT Italia S.r.l.

7938 Sasil S.p.a. - Brusnego (Biella).

Messa a punto di un processo per la separazione di ioni metallici (ferro) da soluzioni concentrate di acidi forti (acido solforico).

Rispetto a quanto decretato in data: 18 ottobre 2001;

Acquisita la relazione conclusiva redatta dall'esperto scientifico e dalla banca, il comitato prende atto che il parziale raggiungimento degli obiettivi attesi sono da collegarsi a difficoltà tecniche non previste.

2329 Sig Simonazzi Beverage S.p.a. - Parma.

Sterilizzazione di bevande confezionate in bottiglie mediante l'utilizzo di un processo ad altissima pressione e l'applicazione industriale rivolta alla costruzione di un sistema integrato di pressurizzazione ad elevata cadenza oraria.

Rispetto a quanto decretato in data: 20 dicembre 2003.

Acquisita la relazione conclusiva redatta dall'esperto scientifico e dalla banca, il comitato prende atto che l'interruzione anticipata del progetto sia da collegarsi a problemi tecnologici non prevedibili.

2722/1 De Angeli Prodotti S.r.l. - Bagnoli di Sopra (Padova).

Nuovi tipi di conduttori per linee aree ad alto limite termico, costituiti da materiali tradizionali e non tradizionali con geometrie compatte o non compatte.

Rispetto a quanto decretato in data: 30 dicembre 2002.

Variazione di titolarità: da De Angeli Prodotti S.p.a. congiuntamente alla De Angeli Prodotti S.r.l. (già Bedaltec S.p.a.) alla nuova De Angeli Prodotti S.r.l.

2722 De Angeli Prodotti S.r.l. - Bagnoli di Sopra (Padova).

Nuovi tipi di conduttori per linee aree ad alto limite termico, costituiti da materiali tradizionali e non tradizionali con geometrie compatte o non compatte.

Rispetto a quanto decretato in data: 30 dicembre 2002.

Variazione di titolarità: da De Angeli Prodotti S.p.a. congiuntamente alla De Angeli Prodotti S.r.l. (già Bedaltec S.p.a.) alla nuova De Angeli Prodotti S.r.l.

3440 De Angeli Prodotti S.r.l. - Bagnoli di Sopra (Padova).

Impiego di resine a polimerizzazione UV per la produzione di conduttori smaltati.

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003.

Variazione di titolarità: da De Angeli Prodotti S.p.a. alla nuova De Angeli Prodotti S.r.l.

4823 Infia S.r.l. - Bertinoro (Forlì).

Sviluppo prototipale di un nuovo impianto modulare per la produzione di contenitori plastici ad uso alimentare, tradizionali e non tradizionali con geometrie compatte o non compatte.

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003;

Variazione di titolarità: da Infia S.r.l. alla nuova Infia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A01542

DECRETO 17 gennaio 2006.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003 relativo a progetti autonomi gia ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 1° aprile 2003, ed in particolare il progetto n. 3740 presentato dalla Emilceramica S.p.a., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 3740 presentato dalla Emilceramica S.p.a. così come dalla proposta formulata dal comitato nella riunione del 1° aprile 2003;

Vista la nota dell'esperto scientifico del 3 ottobre 2005, pervenuta in data 4 ottobre 2005 prot. n. 10290, in merito alla rimodulazione del capitolato tecnico e dei relativi costi per un importo considerato ammissibile pari a € 1.374.700,00;

Acquisito il parere del comitato nella riunione del 26 ottobre 2005, ed in particolare il progetto n. 3740 presentato dalla Emilceramica S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 3740 presentato dalla Emilceramica S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 3740 presentato dalla Emilceramica S.p.a. per effetto del presente decreto è diminuito di € 201.457,25, e il credito agevolato è diminuito di € 517.718,44.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 3740 del 15/01/2001 Comitato del 26/10/2005
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Piastrellature antibatteriche-realizzazione di piastrelle di ceramica e materiali per fughe con proprietà antibatteriche, e sviluppo del rispettivo processo di fabbricazione

  Inizio: 01/05/2001

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/01/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Emilceramica S.p..A.
  FIORANO MODENESE (MO)

- Costo Totale ammesso Euro 1.374.700,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 716.100,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 658.600,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 716.100,00	€ 658.600,00	€ 1.374.700,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 716.100,00	€ 658.600,00	€ 1.374.700,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	346.550,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	860.625,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A01543

DECRETO 26 gennaio 2006.

Modifica di alcuni decreti relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto i decreti dirigenziali n. 1801 del 31 dicembre 2004, n. 2266 del 29 dicembre 2003, n. 1769 del 1° agosto 2000, n. 278 del 23 febbraio 2005, con i quali, i progetti n. 4689 presentato dalla Vifas S.p.a., n. 11582 e n. 13246 presentato dalla Tiscali S.p.a., n. 13436 presentato dalla Bausch & Lomb Oftal S.p.a., n. 13587/F presentato dalla Agilent Technologies Italia S.p.a., n. 80/F e n. 80 presentato dalla Abaco Information Service S.r.l., sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 26 ottobre 2005 e del 16 novembre 2005, ed in particolare i progetti n. 4689 presentato dalla Vifas S.p.a., n. 11582 e n. 13246 presentato dalla Tiscali S.p.a. n. 13587/F presentato dalla Agilent Technologies Italia S.p.a., n. 80/F e n. 80 presentato dalla Abaco Information Service S.r.l. e n. 13436 presentato dalla Bausch & Lomb Oftal S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dei decreti dirigenziali n. 1801 del 31 dicembre 2004, n. 2266 del 29 dicembre 2003, n. 1769 del 1° agosto 2000, n. 278 del 23 febbraio 2005, relativamente ai suddetti progetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

4689 Vifas S.p.a. - Grumento Nova (Potenza).

«Studio e sviluppo di procedimenti assolutamente innovativi per la realizzazione di film polipropilenici metalizzati speciali ad elevata planarità ad elevatissimo ancoraggio di alluminio».

Rispetto a quanto decretato in data: 31 dicembre 2004.

Variazione di titolarità a seguito della fusione per incorporazione della Vifas S.p.a. nella Vibac S.p.a.

13587/F Agilent Tecnologies Italia S.p.a. - Cernusco sul Naviglio (Milano).

«Nanotecnologie e materiali optoelettronici per applicazioni Telecom/Datacom».

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003.

Riduzione del numero dei partecipanti al programma con conseguente riduzione del costo ammissibile a € 750.000,00 e slittamento della data di inizio della ricerca al 26 settembre 2005 e ultimazione al 25 settembre 2008.

80 e 80/F Abaco Software and Consulting S.p.a. - Molfetta (Bari).

«Tecnologie per processi software basati su componenti e sullo sfruttamento delle conoscenze».

Rispetto a quanto decretato in data: 1° agosto 2000.

Variazione di titolarità da Abaco Software and Consulting S.p.a. a Abaco Information Service S.r.l., a seguito di acquisizione per conferimento di tutte le attività industriali, compresa la partecipazione del 95% nella Spring Consulting S.p.a.

11582 Tiscali S.p.a. - Cagliari.

«Architettura distribuita per le ricerche sematiche e la fruizione personalizzata di contenuti».

Rispetto a quanto decretato in data: 23 febbraio 2005.

Conferimento del ramo d'azienda da parte della Tiscali S.p.a. a Tiscali Service S.r.l.

13246 Tiscali S.p.a. - Cagliari.

«Gestione della qualità attraverso KPI in reti IP di nuova generazione multiservizio, multidominio e multivendor orientata alla standardizzazione (IKNOS)».

Rispetto a quanto decretato in data: 31 dicembre 2004 e in data 11 aprile 2005;

Conferimento del ramo d'azienda da parte della Tiscali S.p.a. a Tiscali Service S.r.l.

13436 Bausch & Lomb Oftal S.p.a. - Catania.

«Studio di nuove caratteristiche farmacologiche e nuove applicazioni in campo oftalmico del cloricromene».

Rispetto a quanto decretato in data: 31 dicembre 2004.

Variazione di titolarità in capo alla Bausch & Lomb Iom S.p.a. a seguito di incorporazione della Bausch & Lomb Oftal S.p.a. nella Bausch & Lomb Iom S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A01541

DECRETO 9 febbraio 2006.

Modifica del decreto n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005 relativo al progetto n. 4442/ICT - Tema 1.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (d'ora in poi MIUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto direttoriale 16 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1º marzo 2004, recante: «Invito alla presentazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di progetti di ricerca e formazione per la realizzazione di obiettivi specifici nel settore dell'ICT Informations and Communications Technologies»;

Visto il decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2005, con il quale è stato ammesso agli interventi, tra gli altri, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella relativa scheda di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del provvedimento stesso, il progetto n. 4442/ICT - Tema 1, presentato da CIRA S.c.p.a. - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali;

Considerato che CIRA S.c.p.a. è soggetto rientrante, nella fattispecie di cui alle disposizioni del comma 2 dell'art. 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 e che, a seguito di verifica amministrativa, è risultato che nell'applicazione della forma e misura dell'intervento non si è tenuto conto di tale fattispecie che prevede come forma di agevolazione, ai sensi delle predette disposizioni, il solo contributo nella spesa;

Considerato altresì che, la corretta applicazione della forma e misura dell'intervento per il progetto n. 4442/ICT - Tema 1, comporta a fronte del complessivo importo dei costi ammessi per la ricerca e la formazione - ferme le agevolazioni aggiuntive a suo tempo riconosciute — una diminuzione del contributo totale concesso con il predetto decreto direttoriale n. 3244/Ric. per un importo di € 855.000,00;

Fermo restando il costo ammesso per ricerca e formazione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005, la scheda di cui all'allegato 2, relativa al progetto n. 4442/ICT - Tema 1, è annullata e sostituita dalla scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Le minori risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto andranno a rideterminare l'ammontare dalle risorse indicate all'art. 3 del decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 3244/Ric. del 5 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4442/ICT del 23/04/2004

• Tema 1 - Realizzazione di piattaforme ICT innovative finalizzate a nuovi processi e tecnologie per distretti e filiere industriali

• Progetto di Ricerca

Titolo: ARIS Augmented Reality to Increase Safety

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/09/2004

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Cira S.C.p.A. - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali
CAPUA

• Progetto di Formazione

Titolo: Master in Metodologie Innovative per la Manutenzione Aeronautica - MIMA

Inizio e ammissibilità dei costi: 01/11/2005

Durata Mesi: 18

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Cira S.C.p.A. - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali
CAPUA

		(CE)
• Costo Totale ammesso	Euro	3.100.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.800.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	900.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	400.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.800.000,00	€ 900.000,00	€ 2.700.000,00	€ 400.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.800.000,00	€ 900.000,00	€ 2.700.000,00	€ 400.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	100 %	0 %
Eleggibile lettera c)	100 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	100 %	0 %
Non Eleggibile	100 %	0 %
Extra UE	100 %	0 %

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.065.000,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.665.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	400.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (Totale)	fino a Euro	0,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	0,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A01540

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 gennaio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Edil C.I.D. - Consorzio edile cooperative indivise e divise S.c. a r.l.», in Vibo Valentia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2002 con il quale la società cooperativa «Consorzio Edil C.I.D. - Consorzio edile cooperative indivise e divise S.c a r.l.» con sede in Vibo Valentia è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 legge n. 59/1992 e l'avv. Carlo Francesco Maria Mauro, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2002 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Pietro Maccarone, in sostituzione dell'avv. Carlo Francesco Maria Mauro, rinunciatario;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2003 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Domenico Carello, in sostituzione del dott. Pietro Maccarone, rinunciatario;

Vista la nota inviata dal dott. Domenico Carello al Ministero delle attività produttive con la quale rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Domenico Carello nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, domiciliato a Gioiosa Ionica - Locri, viale delle Rimembranze n. 28, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Edil C.I.D. - Consorzio edile cooperative indivise e divise S.c. a r.l.» con sede in Vibo Valentia, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 legge n. 59/1992, in sostituzione del dott. Domenico Carello, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01727

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.*

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 26 gennaio 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Brindisi è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 26 gennaio 2006 dalle ore 11 alle ore 12,30.

La suddetta circostanza è stata anticipata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. 136/12 B del 23 gennaio 2006, e confermata con successiva nota prot. 185/12 B del 27 gennaio 2006.

La procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce ha proposto l'emissione del provvedimento di accertamento dell'evenienza con nota n. 481/2006 Protinfo del 24 gennaio 2006.

Alla luce di quanto esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7 comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 gennaio 2006

Il direttore regionale: DI GIUGNO

06A01602

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 2 il giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 11 a 15,30.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dell'assemblea del personale indetta dalle RSU e dalle organizzazioni sindacali il giorno 16 gennaio 2006, dalle ore 11 alle ore 15,30 si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Torino 2 dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente, ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/61/2006 del 23 gennaio 2006, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961 n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 2 febbraio 2006

Il direttore regionale: MICELI

06A01603

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova - Pubblico registro automobilistico - nel giorno 27 gennaio 2006.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato, con nota n. 154 del 26 gennaio 2006, la chiusura al pubblico il giorno 27 gennaio 2006 per l'intera giornata per nevicata.

La procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 226/2006 del 27 gennaio 2006, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi all'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 10 febbraio 2006

Il direttore regionale f.f.: BONFANTI

06A01604

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006.

Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-*quater*, comma 8, e 36-*quinquies*, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 2429).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta odierna del 26 gennaio 2006;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 di attuazione direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, modifica il decreto legislativo n. 626/1994 il quale ha aggiunto, tra l'altro, all'art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) ulteriori disposizioni riguardanti i lavori in quota mediante l'impiego di scale a pioli, ponteggi e funi;

Visto l'art. 36-*quater* del citato decreto legislativo n. 235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle suddette operazioni attraverso appositi corsi, precisando che tale attività formativa deve avere carattere teorico pratico;

Visto l'art. 36-*quinques* del citato decreto legislativo n. 235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti all'uso di sistemi di accesso a posizionamento medianti funi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata attraverso appositi corsi;

Visti gli art. 36-*quater*, comma 8, 36-*quinques* comma 4, i quali prevedono che, in sede Conferenza Stato-regioni, devono essere individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei predetti corsi;

Vista la nota n. 101354/UL del 30 giugno 2005 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo in attuazione dei citati articoli 36-*quater*, comma 8, 36-*quinques* comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, così come modificato dal decreto legislativo n. 235/2003;

Considerato che, per l'esame del citato provvedimento si sono tenute due riunioni, a livello tecnico, il 28 novembre 2005 e del 19 gennaio 2006 a seguito delle quali si è pervenuti alla condivisione del testo;

Vista la nota n. 103570/26/1/2 del 20 gennaio 2006 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale è stato trasmesso un nuovo schema di accordo (Allegato *A)* il quale è stato inviato alle regioni e alle province autonome in data 23 gennaio 2006;

Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'accordo sullo schema, così come convenuto in sede tecnica;

Acquisito, pertanto, il consenso del Governo, delle regioni e delle province autonome;

Sancisce accordo

ai sensi, dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli art. 36-*quater*, commi 8, e 36-*quinques*, comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 (Attrezzature di lavoro) sul testo condiviso in sede tecnica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

Il presente accordo costituisce attuazione dei citati articoli 36-*quater* e 36-*quinquies* del decreto legislativo n. 626 del 1994. ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota.

La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 626/94, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 626/94.

Infine si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi "specifici" per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato.

A)

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

(art. 36-quater, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i., così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03 e art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.)

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono **soggetti formatori** del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
c) ISPESL;
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
f) Scuole edili.

Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.

2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.

3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI

3.1 ORGANIZZAZIONE

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
d) per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);
e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale:

a) **Modulo giuridico - normativo** della durata di quattro ore.
b) **Modulo tecnico** della durata di dieci ore
c) **Prova di verifica intermedia** (questionario a risposta multipla)
d) **Modulo pratico** della durata di quattordici ore
e) Prova di verifica finale (prova pratica)

3.3 METODOLOGIA DIDATTICA

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;

b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell'allievo della pratica in cantiere.

4. PROGRAMMA DEI CORSI

PONTEGGI – 28 ore

Modulo giuridico - normativo (4 ore)	
• Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi dei rischi – Norme di buona tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri	**2 ore**
• D.Lgs. n. 235/03 "Lavori in quota" e D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i. "Cantieri"	**2 ore**

Modulo tecnico (10 ore)	
• Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto	**4 ore**
• DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione	**2 ore**
• Ancoraggi: tipologie e tecniche	**2 ore**
• Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie	**2 ore**

Modulo pratico (14 ore)	
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)	**4 ore**
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)	**4 ore**
• Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)	**4 ore**
• Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio	**2 ore**

5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli.

Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in:

- montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP),
- realizzazione di ancoraggi

Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

6. MODULO DI AGGIORNAMENTO

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni.
L'aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.

7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto formativo del cittadino, così come definito all'art. 2, comma 1 – lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005.

B)

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

(art. 36-quinquies, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i., così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03 e art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.)

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
c) ISPESL;
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
f) Scuole edili;
g) Ministero dell'interno "Corpo dei VV.F.";
h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge 02/01/1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina".

Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01

2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.

3. DESTINATARI DEI CORSI

Sono destinatari dei corsi:

a) lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;

b) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e dell'art. 36 quinquies del D.Lgs 626/94;

c) eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).

4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI

4.1 ORGANIZZAZIONE

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi);
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

4.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Il percorso formativo è strutturato in *moduli*:

- **Modulo base** (comune ai due differenti percorsi formativi) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non abilita all'esecuzione dell'attività lavorativa. I partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata idoneità si possono attivare azioni individuali di recupero.
- **Moduli specifici** (A – B) differenziati per contenuti, che forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori lavorativi.

4.3 METODOLOGIA DIDATTICA

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;

b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

d) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente della pratica in cantiere.

Inoltre, data la specificità della formazione, le prove pratiche e gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.

5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)

MODULO BASE – TEORICO – PRATICO (comune ai due indirizzi)
Sede di svolgimento: aula (lezioni frontali – presentazione di attrezzature e DPI)
Durata complessiva: 12 ore

Argomenti
Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota. Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall'alto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.).
DPI specifici per lavori su funi (a) imbracature e caschi – b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia – c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilità).
Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti.
Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro.
Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di caduta).
Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura).
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.
Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione.

MODULO A - SPECIFICO PRATICO Per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali
Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi
Durata complessiva: 20 ore
Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti

Argomenti
Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi).
Applicazione di tecniche di posizionamento dell'operatore.
Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi.
Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.).
Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti.
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche).
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.).
Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali.
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.

MODULO B - SPECIFICO PRATICO Per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi
Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativo
Durata complessiva: 20 ore
Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti

Argomenti
Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza.
Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti.
Movimento all'interno della chioma.
Posizionamento in chioma.
Simulazione di svolgimento di attività lavorativa con sollevamento dell'attrezzatura di lavoro e applicazione di tecniche di calata del materiale di risulta.
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.

6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Al termine del modulo base comune si svolgerà una prima prova di verifica: **un questionario a risposta multipla**. Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova pratica;
Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente.

Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.

L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato dovrà riportare anche l'indicazione del modulo specifico pratico frequentato.

L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regione e Provincia Autonome competenti per territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati nel punto 1 lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del presente accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

7. MODULO DI AGGIORNAMENTO

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.

8. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto formativo del cittadino, così come definito all'art. 2, comma 1 – lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005.

MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

(art. 36-quinquies, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i., così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03 e art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.)

I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all'effettuazione di lavori su funi potranno avere accesso ad un MODULO SPECIFICO di formazione per "PREPOSTI" con funzione di sorveglianza dei lavori", tendente ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra loro affidata.

Alla conclusione di esso è previsto un **colloquio** finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione, controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al termine del quale viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con specifico Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla Scheda Personale di Formazione.

Sede di svolgimento: aula → lezioni frontali / sito operativo/addestrativo → tecniche e valutazione ancoraggi
Durata complessiva: 8 ore

Argomenti
Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi di lavoro.
Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle misure di prevenzione e protezione adottabili.
Organizzazione dell'attività di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell'interazione con mezzi d'opera o attività di elitrasporto.
Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche operative.
Modalità di verifica dell'idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei DPI e delle attrezzature e responsabilità.
Ruolo dell'operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle emergenze.

MODULO DI AGGIORNAMENTO

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con funzione di sorveglianza dei lavori un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento, per la funzione specifica, registrato sulla Scheda Personale di Formazione, ha durata minima di 4 ore La formazione è inerente le tecniche già apprese, l'eventuale analisi e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di un giudizio di affidabilità da parte dei docenti.

06A01583

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 febbraio 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con legge 4 aprile 2002, n. 56, e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2003, n. 27, e in particolare l'art. 9;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 54 dello stesso, che individua nel senato accademico l'organo preposto alla revisione dello statuto;

Vista la deliberazione in data 8 novembre 2005, con la quale il senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 54 dello statuto, di apportare modifiche all'art. 21 dello stesso;

Vista la nota rettorale prot. 55859 del 24 novembre 2005, con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. 4631 in data 25 novembre 2005, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formulato alcuni rilievi di merito in ordine alle modifiche statutarie approvate dal senato accademico;

Vista la deliberazione in data 24 gennaio 2006, con la quale il senato accademico, conformandosi ai rilievi ministeriali, ha approvato in via definitiva il nuovo testo dell'art. 21 dello statuto;

Decreta:

Allo statuto dell'Università degli studi di Milano è apportata la modifica di seguito indicata.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

L'intero testo dell'art. 21 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

Art. 21.

Collegio dei Revisori dei conti

«Il Rettore, sentito il Consiglio d'amministrazione, nomina con mandato triennale il Collegio dei revisori dei conti, composto da esperti in materia giuscontabile, i quali esercitano il controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo, accertandone la regolarità.

Il Collegio è composto da sette membri, di cui uno, con funzioni di Presidente, è scelto tra i magistrati della Corte dei conti, uno fra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, due tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad eccezione del Presidente, tutti gli altri componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Il Collegio presenta una relazione sul conto consuntivo annuale da trasmettere alla Corte dei conti unitamente al consuntivo stesso.

Il Presidente del Collegio o un suo delegato assiste senza diritto di voto alle sedute del Consiglio d'amministrazione.»

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 7 febbraio 2006

Il rettore: DECLEVA

06A01724

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2005, recante: «Ripartizione dei fondi dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 - esercizio 2004.

Nell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 10 dicembre 2005), alla pagina 7, dove è riportata la ripartizione dei fondi della regione Sardegna, l'indicazione delle somme assegnate ai comuni di Guspini e di Isili risulta, a causa di un refuso, errata.

Infatti, dalle schede di valutazione dei progetti presentati dai due comuni, approvate dal «Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche» e confermate in sede di emanazione di decreto, risultano le seguenti assegnazioni:

«Comune di Guspini € 25.100,00 anziché € 43.000,00

Comune di Isili € 20.000.00 anziché € 2.100,00».

06A01730

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita del SS. Sacramento», in Capracotta

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2006, viene estinta la «Confraternita del SS. Sacramento», con sede in Capracotta (Isernia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A01644

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'«Istituto delle Figlie della Carità Canossiane», in Gravedona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2005, viene estinto l'«Istituto delle Figlie della Carità Canossiane», con sede in Gravedona (Como).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A01645

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita del Purgatorio», in Cisternino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2005, viene estinta la «Confraternita del Purgatorio», con sede in Cisternino (Brindisi).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Nicola, con sede in Cisternino (Brindisi).

06A01646

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita del SS. Sacramento», in Capoliveri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2005, viene estinta la «Confraternita del SS. Sacramento», con sede in Capoliveri (Livorno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in Capoliveri (Livorno).

06A01647

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'«Istituto per il Sostentamento del Clero della diocesi di San Paolo fuori Le Mura», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinto l'«Istituto per il Sostentamento del Clero della diocesi di San Paolo fuori Le Mura», con sede in Roma.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Roma e Ostia.

06A01648

Riconoscimento civile dell'estinzione della diocesi «Abbazia territoriale di San Paolo fuori Le Mura», con sede in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2006, viene estinta la diocesi «Abbazia territoriale di San Paolo fuori Le Mura», con sede in Roma.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A01649

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7232-XV.J(3837) del 31 gennaio 2006, il manufatto esplosivo denominato «290 Pirotecnica Teanese S.r.l.» (peso netto g 1036,50) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) – loc. Crocella – fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7234-XV.J(3839) del 31 gennaio 2006, il manufatto esplosivo denominato «351 Pirotecnica Teanese S.r.l.» (peso netto g 1046,70) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) – loc. Crocella – fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15879-XV.J(3908) del 31 gennaio 2006, il manufatto esplosivo denominato «Magastop» (peso netto da g/m 6 a g/m 10) è riconosciuto su istanza del sig. Soldi Fulvio, in nome e per conto della Pirotecnica Soldi S.r.l. con sede in Piandiscò (Arezzo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7231-XV.J(3836) del 31 gennaio 2006, il manufatto esplosivo denominato «733 Pirotecnica Teanese S.r.l.» (peso netto g 2176) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) – loc. Crocella – fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A01722

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansoprazolo Ratiopharm»

Estratto determinazione n. 194 del 9 febbraio 2006

Medicinale: LANSOPRAZOLO RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l., Viale Monza, 270 - Milano.

Confezioni:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 2 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916017/M (in base 10) 136LTK (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916029/M (in base 10) 136LTX (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 10 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916031/M (in base 10) 136LTZ (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916043/M (in base 10) 136LUC (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 17 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916056/M (in base 10) 136LUS (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916068/M (in base 10) 136LV4 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916070/M (in base 10) 136LV6 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 49 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916082/M (in base 10) 136LVL (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916094/M (in base 10) 136LVY (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916106/M (in base 10) 136LWB (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916118/M (in base 10) 136LWQ (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 250 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916120/M (in base 10) 136LWS (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 300 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916132/M (in base 10) 136LX4 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 500 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916144/M (in base 10) 136LXJ (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 2 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916157/M (in base 10) 136LXX (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916169/M (in base 10) 136LY9 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 10 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916171/M (in base 10) 136LYC (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916183/M (in base 10) 136LYR (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 17 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916195/M (in base 10) 136LZ3 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916207/M (in base 10) 136LZH (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 30 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916219/M (in base 10) 136LZV (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 49 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916221/M (in base 10) 136LZX (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916233/M (in base 10) 136M09 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916245/M (in base 10) 136M0P (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 100 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916258/M (in base 10) 136M12 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 250 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916260/M (in base 10) 136M14 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 300 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916272/M (in base 10) 136M1J (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 500 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916284/M (in base 10) 136M1W (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 2 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916296/M (in base 10) 136M28 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916308/M (in base 10) 136M2N (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 10 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916310/M (in base 10) 136M2Q (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916322/M (in base 10) 136M32 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 17 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916334/M (in base 10) 136M3G (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916346/M (in base 10) 136M3U (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916359/M (in base 10) 136M47 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 49 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916361/M (in base 10) 136M49 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916373/M (in base 10) 136M4P (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916385/M (in base 10) 136M51 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916397/M (in base 10) 136M5F (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 250 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916409/M (in base 10) 136M5T (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 300 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916411/M (in base 10) 136M5V (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 500 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916423/M (in base 10) 136M67 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 2 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916435/M (in base 10) 136M6M (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916447/M (in base 10) 136M6Z (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 10 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916450/M (in base 10) 136M72 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916462/M (in base 10) 136M7G (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 17 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916474/M (in base 10) 136M7U (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916486/M (in base 10) 136M86 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 30 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916498/M (in base 10) 136M8L (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 49 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916500/M (in base 10) 136M8N (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916512/M (in base 10) 136M90 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916524/M (in base 10) 136M9D (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 100 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916536/M (in base 10) 136M9S (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 250 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916548/M (in base 10) 136MB4 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 300 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916551/M (in base 10) 136MB7 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 500 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916563/M (in base 10) 136MBM (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Composizione: una capsula gastroresistente da 15 e 30 mg contiene:

principio attivo: 15 mg o 30 mg di lansoprazolo;

eccipienti: microgranuli: ipromellosa, lattosio monoidrato, crospovidone, glicerolo behenato talco, titanio diossido (E171), silice anidra colloidale, polimero, acido metacrilico, etilacrilato, trietile citrato.

Capsula: gelatina, titanio diossido (E171), sodio laurilsolfato.

Coloranti per stampa: gomma lacca, glicole propilenico, ossido di ferro nero (E172).

Produzione confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Medinsa S.A. Laboratorio Medicamentos Internacionales S.A., C/La Solana, 26 - 28850 Torrejon de Ardoz (Spagna).

Confezionamento e rilascio dei lotti: Merckle GmbH - Ludwig Merckle Strasse 3 - 89143 Blaubeuren (Germania).

Controlli: Merckle GmbH - Graf-Arco Strasse, 3 - 89079 Ulm Germania.

Confezionamento secondario: cit s.r.l. via Luigi Galvani, 1 - 20040 Burago di Molgora (Milano).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica confermata mediante endoscopia o radiografia. Trattamento dell'esofagite da reflusso. Profilassi a lungo termine dell'esofagite da reflusso. Trattamento di ulcere gastriche e duodenali benigne legate all'assunzione di FANS in pazienti che richiedono un trattamento continuato con FANS. Profilassi di ulcere gastriche e duodenali legate all'assunzione di antinfiammatori in pazienti che richiedono un trattamento continuato con antinfiammatori. Eradicazione di Helicobacter pilori correntemente somministrato con appropriata terapa antibiotica e prevenzione delle ricadute in pazienti con ulcere peptiche associate ad H. pilori. Sindrome di Zollinger-Ellison. Malattia sintomatica da reflusso gastroesofageo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916043/M (in base 10) 136LUC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 1-48»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,43 euro.

Confezione:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916183/M (in base 10) 136LYR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 1-48»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,43 euro.

Confezione:

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 036916322/M (in base 10) 136M32 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 1-48»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,11 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,39 euro.

Confezione:

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 036916462/M (in base 10) 136M7G (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A nota 1-48»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,11 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,39 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01681

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansoprazolo Merck Generics»

Estratto determinazione n. 195 del 9 febbraio 2006

Medicinale: LANSOPRAZOLO MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757019/M (in base 10) 131RJV (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757021/M (in base 10) 131RJX (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 15 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757033/M (in base 10) 131RK9 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757045/M (in base 10) 131RKP (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule (confezione calendario) in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757058/M (in base 10) 131RL2 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 30 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757060/M (in base 10) 131RL4 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 35 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757072/M (in base 10) 131RLJ (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757084/M (in base 10) 131RLW (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 60 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757096/M (in base 10) 131RM8 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757108/M (in base 10) 131RMN (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule (confezione calendario) in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757110/M (in base 10) 131RMQ (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757122/M (in base 10) 131RN2 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757134/M (in base 10) 131RNG (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 15 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757146/M (in base 10) 131RNU (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757159/M (in base 10) 131RP7 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule (confezione calendario) in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757161/M (in base 10) 131RP9 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 30 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757173/M (in base 10) 131RPP (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 35 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757185/M (in base 10) 131RQ1 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757197/M (in base 10) 131RQF (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 60 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757209/M (in base 10) 131RQT (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757211/M (in base 10) 131RQV (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule (confezione calendario) in blister ALU/OPA/PVC/PET - A.I.C. n. 036757223/M (in base 10) 131RR7 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Composizione: una capsula gastroresistente da 15 e 30 mg contiene:

principio attivo: 15 mg o 30 mg di lansoprazolo;

eccipienti: zucchero sfere (amido di mais e saccarosio), sodio laurilsolfato, meglumina, mannitolo, ipromellosa, macrogol, talco, polisorbato 80, titanio diossido (E171), acido metacrilico, etile acrilato copolimero, 1:1 dispersione 30%.

Opercolo delle capsule: gelatina, titanio diossido (E171).

Solo nelle capsule da 15 mg: giallo chinolina (E104).

Produzione confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Liconsa S.A. - Avda. Miralcampo n. 7 Poligono Idustrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) Spagna.

Confezionamento controllo e rilascio: Generics (UK) Ltd - Station Close Potters Bar Hertforrshire EN6 1TL Regno Unito - McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories - 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 (Irlanda).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica confermata radiograficamente o endoscopicamente. Trattamento dell'esofagite da reflusso. Eradicazione dell'Helicobacter pilori correttamente somministrato con appropriata terapia antibiotica e prevenzione delle ricadute in pazienti con ulcere associate ad H. pylori. Sindrome di Zollinger-EWllison. Trattamento delle ulcere gastriche duodenali benigne associate all'uso di analgesici antinfiammatori in pazienti che necessitino di un trattamento analgesico antinfiammatorio continuo. Profilassi dell'ulcera gastrica e duodenale associata all'uso di farmaci antinfiammatori e sollievo dai sintomi in pazienti che necessitino di una terapia antinfiammatoria continua. Malattia sintomatica da reflusso gastroesofageo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

15 mg capsule rigide 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036757021/M (in base 10) 131RJX (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 1-48;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,43 euro.

Confezione:

30 mg capsule rigide 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036757134/M (in base 10) 131RNG (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 1-48;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,11 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,39 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01680

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mediflox».

Estratto provvedimento UPC/R/27 del 30 gennaio 2006

Specialità medicinale: MEDIFLOX.

Confezione: «Gocce auricolari, sospensione» 1 flacone da 10 ml con contagocce a pipetta di PE confezionato separatamente - A.I.C. n. 035271016/M.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0150/001/N001.

Modifica apportata: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01683

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Uft»

Estratto di determinazione UPC 4212 del 30 gennaio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede in via del Murillo km 2,800, Sermoneta (Latina), con codice fiscale n. 00082130592.

Specialità medicinale: UFT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034864013/M - 21 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034864025/M - 28 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034864037/M - 35 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 034864049/M - 42 capsule dure in blister PVC/PVDC/AL,

è ora trasferita alla società: Merck S.p.a., con sede in via Stephenson Giorgio, 94 - Milano, con codice fiscale n. 03350760967.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01682

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nutrispecial Lipid senza elettroliti».

Estratto provvedimento UPC/II/2194 del 30 gennaio 2006

Specialità medicinale: NUTRISPECIAL LIPID SENZA ELETTROLITI.

Confezioni:

Emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1250 ml uso ev - A.I.C. n. 034722013/M;

emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1875 ml uso ev - A.I.C. n. 034722025/M;

emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 2500 ml uso ev - A.I.C. n. 034722037/M;

emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1250 ml uso ev - A.I.C. n. 034722049/M;

emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1875 ml uso ev - A.I.C. n. 034722052/M;

emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 2500 ml uso ev - A.I.C. n. 034722064/M.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0167/001/II/002,N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta di informazioni riguardo lo schema di dosaggio raccomandato per i bambini di età superiore ai 2 anni al paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed ulteriori modifiche minori a seguito della procedura europea di rinnovo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nutriplus Lipid senza elettroliti».

Estratto provvedimento UPC/II/2195 del 30 gennaio 2006

Specialità medicinale: NUTRIPLUS LIPID SENZA ELETTROLITI.

Confezioni:

emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1250 ml uso ev - A.I.C. n. 034723015/M;

emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1875 ml uso ev - A.I.C. n. 034723027/M;

emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 2500 ml uso ev - A.I.C. n. 034723039/M;

emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1250 ml uso ev - A.I.C. n. 034723041/M;

emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1875 ml uso ev - A.I.C. n. 034723054/M;

emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 2500 ml uso ev - A.I.C. n. 034723066/M.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0166/001/II/002,N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta di informazioni riguardo lo schema di dosaggio raccomandato per i bambini di età superiore ai 2 anni al paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed ulteriori modifiche minori a seguito della procedura europea di rinnovo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nutrispecial Lipid».

Estratto provvedimento UPC/II/2196 del 30 gennaio 2006

Specialità medicinale: NUTRISPECIAL LIPID.

Confezioni:

emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1250 ml uso ev - A.I.C. n. 034726012/M;

emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1875 ml uso ev - A.I.C. n. 034726024/M;

emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 2500 ml uso ev - A.I.C. n. 034726036/M;

emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1250 ml uso ev - A.I.C. n. 034726048/M;

emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1875 ml uso ev - A.I.C. n. 034726051/M;

emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 2500 ml uso ev - A.I.C. n. 034726063/M.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0165/001/II/003,N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta di informazioni riguardo lo schema di dosaggio raccomandato per i bambini di età superiore ai 2 anni al paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed ulteriori modifiche minori a seguito della procedura europea di rinnovo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

06A01687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nutriperi Lipid».

Estratto provvedimento UPC/II/2198 del 30 gennaio 2006

Specialità medicinale: NUTRIPERI LIPID.

Confezioni:

A.I.C. n. 034724017/M - emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1250 ml uso ev;

A.I.C. n. 034724029/M - emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1875 ml uso ev;

A.I.C. n. 034724031/M - emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 2500 ml uso ev;

A.I.C. n. 034724043/M - emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1250 ml uso ev;

A.I.C. n. 034724056/M - emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1875 ml uso ev;

A.I.C. n. 034724068/M - emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 2500 ml uso ev.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0163/001/II/003,N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta di informazioni riguardo lo schema di dosaggio raccomandato per i bambini di età superiore ai 2 anni al paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed ulteriori modifiche minori a seguito della procedura europea di rinnovo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

06A01688

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Captopril Ratiopharm».

Estratto provvedimento UPC/II/2199 del 30 gennaio 2006

Specialità medicinale: CAPTOPRIL RATIOPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 035264011/M - 20 compresse da 25 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264023/M - 30 compresse da 25 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264035/M - 45 compresse da 25 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264047/M - 50 compresse da 25 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264050/M - 56 compresse da 25 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264062/M - 60 compresse da 25 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264074/M - 84 compresse da 25 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264086/M - 100 compresse da 25 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264098/M - 30×1 compresse da 25 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264100/M - 60×1 compresse da 25 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264124/M - 24 compresse da 50 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264136/M - 30 compresse da 50 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264148/M - 45 compresse da 50 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264151/M - 50 compresse da 50 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264163/M - 56 compresse da 50 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264175/M - 60 compresse da 50 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264187/M - 84 compresse da 50 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264199/M - 90 compresse da 50 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264201/M - 100 compresse da 50 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264213/M - 30×1 compresse da 50 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264225/M - 60×1 compresse da 50 mg in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 035264237/M - 100×1 compresse da 50 mg in blister pvc/pvdc/al.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Gmbh.

N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0126/002-003/II/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

06A01689

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Captopril Ratiopharm Italia».

Estratto provvedimento UPC/II/2200 del 30 gennaio 2006

Specialità medicinale: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035377011/M - 24 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 50 mg;

A.I.C. n. 035377023/M - 30 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 50 mg;

A.I.C. n. 035377035/M - 45 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 50 mg;

A.I.C. n. 035377047/M - 50 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 50 mg;

A.I.C. n. 035377050/M - 56 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 50 mg;

A.I.C. n. 035377062/M - 60 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 50 mg;

A.I.C. n. 035377074/M - 84 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 50 mg;

A.I.C. n. 035377086/M - 90 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 50 mg;

A.I.C. n. 035377098/M - 100 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 50 mg;

A.I.C. n. 035377100/M - 30 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio (monodose) da 50 mg;

A.I.C. n. 035377112/M - 60 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio (monodose) da 50 mg;

A.I.C. n. 035377124/M - 100 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio (monodose) da 50 mg;

A.I.C. n. 035377136/M - 20 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 25 mg;

A.I.C. n. 035377148/M - 30 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 25 mg;

A.I.C. n. 035377151/M - 45 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 25 mg;

A.I.C. n. 035377163/M - 50 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 25 mg;

A.I.C. n. 035377175/M - 56 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 25 mg;

A.I.C. n. 035377187/M - 60 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 25 mg;

A.I.C. n. 035377199/M - 84 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 25 mg;

A.I.C. n. 035377201/M - 100 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio da 25 mg;

A.I.C. n. 035377213/M - 30 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio (monodose) da 25 mg;

A.I.C. n. 035377225/M - 60 compresse in blister pvc/pvdc/alluminio (monodose) da 25 mg.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0125/002-003/II/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

06A01691

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zemplar».

Estratto provvedimento UPC/II/2201 del 1º febbraio 2006

Specialità medicinale: ZEMPLAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 036374015/M - «5 mcg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 036374027/M - «5 mcg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0113/001/II/013.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della «Applicant e restricted part» dell'European Drug Master File (EDMF) relativamente al produttore della materia prima paracalcitolo (tetrionics) e modifica delle specifiche di tale sostanza da «in house» a «USP».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino dalla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

06A01692

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meningitec».

Estratto provvedimento UPC/II/2202 del 1º febbraio 2006

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035438011/M - 1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035438023/M - 10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035438035/M - 1 flacone di sospensione iniettabile con una siringa e due aghi da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/001/II/046.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: revisione delle procedure operative standard relative al peso e all'uniformità di riempimento, usati nei controlli in-process durante il riempimento di «Meningitec» e proposta di una specifica per l'uniformità di riempimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino dalla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

06A01690

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Contramal».

Estratto provvedimento UPC/II/2203 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: CONTRAMAL.

Confezioni:

«S.R. 150» 10 compresse rilascio prolungato 150 mg - A.I.C. n. 028853075/M;

«S.R. 200» 10 compresse rilascio prolungato 200 mg - A.I.C. n. 028853087/M.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0108/001-003/II/010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3 e 4.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01684

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Roferon A».

Estratto provvedimento UPC/II/2204 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: ROFERON A.

Confezioni:

A.I.C. n. 025839010/M - «3» 1 flac. soluz. iniett. 3.000.000 u.i. 1 ml;

A.I.C. n. 025839022/M - «9» 1 flac. soluz. iniett. 9.000.000 u.i. 1 ml;

A.I.C. n. 025839034/M - «18» 1 flac. soluz. iniett. 18.000.000 u.i. 3 ml;

A.I.C. n. 025839059/M - «6» 1 flac. soluz. iniett. 6.000.000 u.i.;

A.I.C. n. 025839061/M - 18 miu/ml soluzione iniettabile 1 flacone uso im/sc;

A.I.C. n. 025839073/M - 18 miu/ml soluzione iniettabile 3 flaconi uso im/sc;

A.I.C. n. 025839085/M - 18 miu/ml soluzione iniettabile 6 flaconi uso im/sc;

A.I.C. n. 025839097/M - 18 miu/ml soluzione iniettabile 12 flaconi uso im/sc;

A.I.C. n. 025839109/M - 18 miu/ml soluzione iniettabile 15 flaconi uso im/sc;

A.I.C. n. 025839111/M - 3 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita uso im/sc;

A.I.C. n. 025839123/M - 3 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839135/M - 3 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839147/M - 3 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 12 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839150/M - 3 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 30 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839162/M - 4,5 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita uso im/sc;

A.I.C. n. 025839174/M - 4,5 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839186/M - 4,5 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839198/M - 4,5 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 12 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839200/M - 4,5 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 30 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839212/M - 6 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita uso im/sc;

A.I.C. n. 025839224/M - 6 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839236/M - 6 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839248/M - 6 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 12 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839251/M - 6 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 30 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839263/M - 9 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 1 siringa preriempita uso im/sc;

A.I.C. n. 025839275/M - 9 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 5 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839287/M - 9 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839299/M - 9 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 12 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839301/M - 9 miu/0,5 ml soluzione iniettabile 30 siringhe preriempite uso im/sc;

A.I.C. n. 025839313/M - 18 miu/0,6 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia;

A.I.C. n. 025839325/M - 18 miu/0,6 ml soluzione iniettabile 2 cartucce;

A.I.C. n. 025839337/M - 18 miu/0,6 ml soluzione iniettabile 3 cartucce;

A.I.C. n. 025839349/M - 18 miu/0,6 ml soluzione iniettabile 5 cartucce;

A.I.C. n. 025839352/M - 18 miu/0,6 ml soluzione iniettabile 6 cartucce.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/28/06-17/W23,NL/H/28/16/II/26,NL/H/28/11-14,16,17/II/29,NL/H/28/11-14/R/02.

Tipo di modifica: modifica stampati, aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo. Modifica del sito produttivo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01693

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BENEVENTO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con determinazione del dirigente area anagrafe economica n. 68 del 7 febbraio 2006 della Camera di commercio di Benevento, è stato riattribuito il marchio di identificazione per metalli preziosi «9 BN» alla ditta Romano Rodolfo, con sede in Montesarchio (Benevento) alla via Vitulanese snc, decaduta ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

06A01726

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601045/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 2 2 3 *

€ 1,00